UTILITALIA

A.C. 3133 – Proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177

"Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Versione con revisioni: le modifiche rispetto ai testi precedenti sono visibili in modalità revisione. Ciascun emendamento è autonomo; le varianti 13A e 13B sono alternative tra loro.

Indice

1. Art. 2 – Fondo per gli eventi imprevedibili (rivisto)

2. Art. 4, c. 1 – Stoccaggi straordinari (art. 191 TUA) (rivisto)

3. Art. 4, c. 1 – Tutela della raccolta differenziata (art. 205 TUA) (rivisto)

4. Art. 4, c. 1 – Albo gestori: trasporto ai centri di raccolta (art. 212 TUA)

5. Art. 4, c. 1 – Penali per mancato ritiro (art. 221 TUA)

6. Art. 4, c. 1 – Perimetro della responsabilità estesa del produttore (art. 221 TUA) (rivisto)

7. Art. 4, c. 2 – CSS-rifiuto dagli scarti di selezione (rivisto)

8. Art. 4, c. 4 – Plastica riciclata nelle bottiglie: controlli e sanzioni

9. Art. 4-bis – Salvaguardia e ristori per Comuni e gestori (rivisto)

10. Art. 4, c. 1, lett. b) – Cantieri puntuali sulle reti dei servizi pubblici (nuovo)

11. Art. 5, c. 1, lett. c) – Ferro e manganese nelle acque sotterranee (nuovo)

12. Art. 5, c. 1, lett. a) – Bonifiche: ruolo del gestore del SII (nuovo)

13A. Art. 4, c. 1 – Accordo di programma quadro ANCI-CONAI, variante A: associazione dei gestori parte dell'accordo (art. 224 TUA) (nuovo)

13B. Art. 4, c. 1 – Accordo di programma quadro ANCI-CONAI, variante B: associazione dei gestori al tavolo, non firmataria (art. 224 TUA) (nuovo)

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 2 del DL

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «[...] milioni di euro per l'anno 2026 e [...] milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «da parte dei comuni,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite degli enti di governo d'ambito e dei gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, e dei gestori del Servizio Idrico Integrato,»;

3) alla lettera a), dopo le parole: «a crisi del ciclo dei rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle derivanti dalla mancata o insufficiente capacità di ritiro, selezione, riciclo o recupero dei rifiuti di imballaggio, con riferimento agli stoccaggi straordinari e ai maggiori costi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta per assicurarne la continuità, ivi compresi quelli riconosciuti agli impianti di selezione, trattamento e riciclo ai quali i rifiuti sono conferiti»;

4) alla lettera d), dopo le parole: "a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici" sono aggiunte le seguenti "comprese le crisi idropotabili";

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli eventi di cui alle lettere a) e d), il fondo può finanziare anche spese di parte corrente, nel limite di [...] milioni di euro annui.»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «per singolo evento imprevedibile» sono aggiunte le seguenti: «, elevato a [...] milioni di euro per gli eventi di cui al comma 1, lettera a)»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse erogate per gli eventi di cui al comma 1, lettera a), a copertura di costi riconducibili all'inadempimento degli obblighi di ritiro o di copertura dei costi gravanti sui sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiscono anticipazione. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ne chiede il rimborso ai sistemi medesimi, che vi provvedono entro novanta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 2. I Comuni e i gestori beneficiari non possono richiedere ai sistemi medesimi il ristoro dei costi già coperti ai sensi del presente comma.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora gli investimenti finanziati ai sensi del presente articolo riguardino opere o impianti del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni beneficiari possono avvalersi, mediante appositi accordi con il gestore del servizio e con l'ente di governo dell'ambito, del gestore medesimo per la loro realizzazione, nel rispetto della pianificazione d'ambito e della normativa applicabile. Gli accordi disciplinano le modalità di attuazione, il trasferimento delle risorse, la destinazione delle opere realizzate e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, ferma

restando la responsabilità del comune beneficiario nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai fini della regolazione tariffaria, le risorse trasferite sono considerate contributi pubblici a fondo perduto. È escluso il doppio finanziamento dei medesimi costi.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a [...] milioni di euro per l'anno 2026 e a [...] milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a [...] milioni di euro per spese di parte corrente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente e, quanto a [...] milioni di euro per spese in conto capitale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritti, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2026 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

Motivazione

L'articolo 2 del decreto-legge istituisce un fondo di 11 milioni di euro annui per la gestione, da parte dei Comuni, di eventi imprevedibili, tra cui le crisi del ciclo dei rifiuti. Nella formulazione attuale la misura non è in grado di incidere sulla crisi in corso della filiera delle plastiche: opera solo dal 2027, richiede un decreto attuativo, è riservata ai Comuni, prevede un tetto di un milione di euro per evento e finanzia interventi di investimento, mentre i costi dell'emergenza (stoccaggi straordinari, trasporti, gestione delle frazioni senza sbocco) sono in larga misura di parte corrente.

L'emendamento anticipa la dotazione al 2026 e la incrementa, consente l'accesso tramite gli enti di governo d'ambito e i gestori del servizio, include espressamente gli stoccaggi straordinari e i maggiori costi sostenuti per assicurare la continuità della raccolta, ammette il finanziamento di spese correnti, eleva il tetto per evento e dimezza i tempi del decreto attuativo. La copertura è ripartita tra il fondo speciale di parte corrente e quello di conto capitale, in coerenza con la natura delle spese finanziabili, e le risorse 2026 non impegnate restano disponibili nell'esercizio successivo. Tra i costi finanziabili rientrano anche i maggiori oneri che i gestori riconoscono agli impianti di selezione, trattamento e riciclo ai quali conferiscono i rifiuti: in questo modo il sostegno raggiunge anche gli operatori che sostengono direttamente gli extra-costi della crisi, senza alterare la natura della misura, che resta a tutela della continuità del servizio pubblico e non costituisce un aiuto diretto alle imprese del riciclo.

A tale fondo, considerata la destinazione a investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, possono accedere i gestori del Servizio Idrico Integrato anche in caso di crisi idropotabili correlate ai cambiamenti climatici.

Il sostegno pubblico non sostituisce la responsabilità economica dei produttori. Per questo, quando i costi finanziati derivano dall'inadempimento degli obblighi di ritiro o di copertura dei costi da parte dei sistemi EPR, le risorse costituiscono un'anticipazione che il Ministero recupera dai sistemi medesimi e che torna al fondo. Il fondo garantisce così la continuità del servizio nella fase acuta senza trasferire stabilmente sulla fiscalità generale o sulla tariffa costi che spettano ai produttori.

Quando gli investimenti finanziati riguardano opere o impianti del servizio idrico integrato o del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'emendamento consente ai Comuni beneficiari di realizzarli attraverso il gestore, che dispone delle infrastrutture e delle competenze tecniche, mediante accordi ai quali partecipa anche l'ente di governo dell'ambito. Il Comune resta beneficiario del finanziamento

e responsabile nei confronti del Ministero; gli interventi devono essere coerenti con la pianificazione d'ambito e le risorse sono considerate, ai fini tariffari, contributi pubblici a fondo perduto, così che gli stessi costi non siano remunerati due volte, dal fondo e dalla tariffa.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 191, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la temporanea e documentata insufficienza della capacità di ricezione, stoccaggio, selezione, trattamento o recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 218, in particolare di quelli in plastica provenienti da raccolta differenziata, anche multimateriale, e dei rifiuti derivanti dalla loro selezione e dal loro trattamento, accertata con provvedimento motivato della Regione territorialmente competente anche sulla base di segnalazioni documentate dei gestori, degli enti locali o dell'ente di governo d'Ambito, quando da essa derivi il rischio concreto di interruzione o di grave compromissione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, costituisce di per sé situazione di necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. In tali ipotesi non è richiesto l'ulteriore accertamento del carattere eccezionale della necessità, fermo restando il presupposto dell'impossibilità di provvedere altrimenti.

5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 5-bis, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, con le ordinanze di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, può:

a) autorizzare, presso impianti già titolari di autorizzazione o di comunicazione per la gestione dei medesimi rifiuti di imballaggio, delle frazioni e dei prodotti derivanti dalla loro selezione e dal loro trattamento, ivi compresi gli scarti classificati con i codici 19.12.04 e 19.12.12 dell'elenco europeo dei rifiuti, ovvero del combustibile solido secondario da essi prodotto e destinato a recupero energetico, un incremento temporaneo dei quantitativi massimi destinati allo stoccaggio non superiore al 70 per cento rispetto a quelli previsti dal titolo vigente, nei limiti della capacità tecnica e gestionale dell'impianto;

b) consentire, per il periodo di efficacia dell'ordinanza, l'utilizzo temporaneo di ulteriori aree interne al sito dell'impianto già autorizzato, nella disponibilità del gestore, anche se non destinate a stoccaggio dal titolo vigente, purché già impermeabilizzate ovvero attrezzate con opere esclusivamente amovibili.

Le ordinanze di cui al presente comma indicano i quantitativi aggiuntivi ammessi allo stoccaggio, le tipologie di rifiuto, il periodo di efficacia, le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli incendi, nonché l'obbligo del gestore di rimuovere i rifiuti aggiuntivi e di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza. Esse non modificano in via permanente il titolo abilitativo dell'impianto e non possono autorizzare la realizzazione di nuovi impianti, di opere permanenti o l'utilizzo di aree esterne al sito già autorizzato. Per i rifiuti di imballaggio classificati come pericolosi si applicano altresì il comma 5 e il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. Restano fermi i commi 2, 3 e 4. Il provvedimento di cui al comma 5-bis è adottato entro dieci giorni dal ricevimento delle segnalazioni documentate; le ordinanze di cui al presente comma sono adottate entro i successivi dieci giorni e i pareri di cui al comma 3 sono resi entro cinque giorni dalla richiesta. I maggiori oneri di stoccaggio, movimentazione e successiva gestione dei rifiuti

e dei materiali di cui al presente comma sono posti a carico dei sistemi di responsabilità estesa del produttore competenti."»

Motivazione

La filiera italiana del riciclo della plastica affronta una fase di crisi senza precedenti, che minaccia direttamente la continuità del servizio pubblico di raccolta differenziata e gli obiettivi europei di economia circolare.

Come risulta dagli alert lanciati dagli operatori del settore e dalle loro associazioni, nonché da diverse interrogazioni parlamentari presentate nei mesi scorsi, l'accumulo dei rifiuti negli impianti di conferimento e selezione ha raggiunto livelli critici.

Gli effetti di questa situazione si stanno rapidamente propagando a cascata dagli impianti di recupero fino alla raccolta urbana. Il rischio concreto di interrompere la raccolta differenziata dei rifiuti in plastica comporterebbe gravi conseguenze non solo sotto il profilo ambientale ma anche del decoro urbano, della salute e della sicurezza dei cittadini.

Se è certamente necessario avviare interventi strutturali volti a ricostruire, nel medio periodo, condizioni di mercato e industriali idonee a rendere nuovamente sostenibile il riciclo delle plastiche, nel breve periodo appare imprescindibile adottare misure emergenziali per preservare il corretto funzionamento del sistema ed evitare fenomeni di blocco della filiera.

Alla luce di ciò, la proposta emendativa in esame, integrando il contenuto dell'articolo 191, D.Lgs. 152/2006, delinea una procedura più snella che - in presenza di un rischio concreto di interruzione o di grave compromissione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani - consente di aumentare il quantitativo dei rifiuti da imballaggio stoccati negli impianti rispetto ai limiti fissati nell'autorizzazione originaria e, a determinate condizioni, l'utilizzo temporaneo per lo stoccaggio di ulteriori aree nella disponibilità del gestore; ciò al fine di prevenire l'aggravarsi di situazioni che potrebbero costituire un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

L'incremento temporaneo riguarda non solo i rifiuti di imballaggio raccolti, ma anche le frazioni e i prodotti in uscita dagli impianti di selezione e il combustibile solido secondario in attesa di valorizzazione energetica: senza questa possibilità la saturazione si trasferirebbe semplicemente dalla fase di raccolta a quella di selezione. Resta fermo il presupposto, previsto dall'articolo 191, dell'impossibilità di provvedere altrimenti.

Per evitare incertezze applicative, la norma richiama espressamente gli scarti classificati con i codici EER 19.12.04 e 19.12.12, nei quali si concentra la saturazione degli impianti di selezione. Il riferimento ai rifiuti derivanti dalla selezione e dal trattamento degli imballaggi circoscrive l'ambito del codice 19.12.12, che altrimenti comprenderebbe anche residui di trattamento meccanico di altra provenienza. Poiché l'efficacia della misura dipende dalla tempestività, sono fissati termini brevi per l'accertamento regionale (dieci giorni), per l'adozione delle ordinanze (dieci giorni) e per i pareri degli organi tecnici (cinque giorni), che restano comunque necessari.

I maggiori oneri derivanti dagli stoccaggi straordinari sono posti a carico dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, in coerenza con il principio per cui i costi di gestione dei rifiuti di imballaggio gravano sui produttori e non sulla tariffa del servizio pubblico.

Non viene modificata la previsione dell'articolo 191, comma 1, che vieta qualsiasi deroga contrastante con le direttive UE e impone un elevato livello di tutela.

L'intervento proposto non presenta quindi contrasti con il diritto dell'Unione europea.

In particolare, risulta in linea con:

- ✓ La direttiva 2008/98/CE, art. 13 e 23: l'incremento è temporaneo, quantitativamente chiuso, riservato a impianti già titolati, accompagnato da prescrizioni e da obbligo di ripristino e non costituisce una gestione senza autorizzazione;
- ✓ La direttiva 2010/75/UE: se l'incremento su un'installazione AIA integra una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006, l'ordinanza non può supplire alla procedura dell'art. 29-nonies, comma 2. Lo impedisce il vincolo europeo già scritto nel comma 1. L'ufficio regionale, nel parere del comma 3, verifica questo punto.

Inoltre, per i rifiuti pericolosi restano fermi l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea imposto dal comma 5 del menzionato articolo 191 per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione e il divieto di miscelazione ex articolo 187.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 205, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal sistema di responsabilità estesa del produttore competente per causa imputabile al medesimo, attestata dall'ente di governo dell'ambito ovvero, ove questo non sia operativo, dal Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore, e comunicata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla Regione e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono comunque computati nella percentuale di raccolta differenziata. Tali quantitativi non sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio in capo al sistema di responsabilità estesa del produttore competente. Il sistema di responsabilità estesa del produttore è tenuto, altresì, a risarcire i Comuni e i gestori del servizio pubblico dei costi aggiuntivi debitamente documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, derivanti dal mancato o ritardato ritiro. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica le modalità applicative con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

Motivazione

L'emendamento mira a tutelare i Comuni e i gestori del servizio pubblico dal rischio di sanzioni per inadempimenti a loro non imputabili. A tal fine l'emendamento mira a stabilire che i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dai cittadini, Comuni e gestori del servizio, ma non ritirati dai sistemi di responsabilità estesa del produttore per cause a questi imputabili, continuino a essere conteggiati nella percentuale di raccolta differenziata ai fini degli obiettivi ex art. 205 d.lgs. 152/2006.

Il mancato ritiro da parte dei sistemi EPR, che in diverse aree del Paese ha già portato alla saturazione degli stoccaggi di plastica, non può tradursi in una penalizzazione dei Comuni che hanno correttamente organizzato la raccolta differenziata e dei cittadini che l'hanno effettuata, anche in considerazione dell'addizionale prevista dall'art. 205, comma 3, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il computo opera esclusivamente ai fini della percentuale di raccolta differenziata, riguarda tutti i quantitativi non ritirati, senza limiti temporali predeterminati, e non incide sul calcolo degli obiettivi di riciclaggio in capo ai sistemi EPR, che resta disciplinato dalla normativa vigente. Per garantire certezza e verificabilità, l'attestazione è rilasciata dall'ente di governo d'ambito o, in mancanza, dal Comune, ed è comunicata ad ARERA, alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 212, comma 19-bis, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

"Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti di cui al comma 8, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm)".»

Motivazione

L'art. 212 comma 8 del D.lgs 152/2006 prevede che i produttori iniziali che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (non pericolosi e pericolosi non eccedenti i 30 kg o 30 l/giorno) siano iscritti in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali.

Con circolare 437 del 29 maggio 2015 l'Albo aveva chiarito che tale norma, «*non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale*». La conseguenza (tratta dalla stessa circolare) è che «*l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014*».

Le modifiche intervenute nel corso degli anni al quadro normativo di riferimento hanno tuttavia superato i presupposti interpretativi sui quali si fondava la richiamata circolare. Con il D.Lgs. 116/2020 è stato infatti superato l'istituto dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), sono oggi direttamente qualificati come urbani.

Inoltre, il DM 91 del 26 marzo 2026, recante la nuova disciplina dei centri di raccolta, individua espressamente le utenze non domestiche ammesse al conferimento e le tipologie di rifiuti che possono essere conferite dalle stesse.

Tale evoluzione normativa, pur contribuendo a superare i presupposti della precedente interpretazione dell'Albo, non determina automaticamente il venir meno dell'obbligo di iscrizione, che potrebbe continuare a discendere da letture estensive del citato articolo 212, comma 8. Si rende pertanto necessario un intervento legislativo espresso, volto a introdurre un'esenzione specifica per le utenze non domestiche che trasportano esclusivamente i propri rifiuti urbani ai centri di raccolta ai quali sono ammesse (analogamente a quanto previsto già per le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti al circuito organizzato di raccolta).

Per queste utenze, l'iscrizione all'Albo rappresenta un onere amministrativo ulteriore, che può limitare la fruibilità del servizio pubblico e disincentivare il conferimento diretto dei rifiuti al centro di raccolta. Si pensi, ad esempio, al negoziante che intenda conferire direttamente i propri imballaggi

senza attendere il giorno previsto per il ritiro o all'ufficio che debba dismettere quantitativi di carta superiori alla capacità dei contenitori disponibili.

Le difficoltà di accesso ai centri di raccolta possono inoltre indurre le utenze a ricorrere a modalità alternative di conferimento, anche improprie, oppure a servizi di ritiro a domicilio, laddove disponibili, con possibili maggiori costi a carico della collettività.

L'emendamento intende pertanto semplificare l'accesso al servizio pubblico, favorendo la raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, senza introdurre deroghe generalizzate agli obblighi previsti per le attività di trasporto dei rifiuti.

Si fa infine presente che tale proposta è in linea con:

- l'articolo 193 comma 7 del D.lgs 152/2006, che esclude dall'obbligo di formulario il conferimento dei rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale (testimoniando la scelta del legislatore di assoggettare a un regime semplificato il conferimento diretto dei propri rifiuti urbani al centro di raccolta);
- la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, che all'articolo 26 prevede che gli Stati membri provvedano affinché le proprie autorità competenti tengano un registro «*degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale*», espressione che sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 9 giugno 2005 nella causa C-270/03 (Commissione c. Repubblica italiana) è da intendersi come «*gli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi […]*»;
- le definizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera o) e mm), che chiariscono che il centro di raccolta non è un impianto di trattamento ma ancora una fase della raccolta;
- la Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2004, n. 609, che al paragrafo 6.1 *"[…] inscrive la fase della raccolta differenziata in quella della raccolta in generale, e dunque prima che si dia luogo al trasporto […]"*.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 221, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, e gli accordi stipulati con i Comuni o con i gestori del servizio pubblico dai sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis, disciplinano le penali a carico dei sistemi di responsabilità estesa del produttore per il mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio entro i termini ivi previsti, nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:

a) le penali hanno finalità risarcitoria e compensativa a favore del convenzionato danneggiato, nonché finalità deterrente;

b) le penali sono liquidate direttamente al convenzionato entro trenta giorni dalla richiesta documentata, senza necessità di preventiva approvazione degli organi di governance dell'accordo;

c) l'importo non è inferiore ai costi aggiuntivi documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, e comunque non inferiore a quaranta euro per tonnellata per ogni settimana di ritardo;

d) il diritto del convenzionato al risarcimento del maggior danno eccedente la penale è espressamente preservato;

e) le penali non possono essere subordinate a condizioni di mercato o a carenze impiantistiche imputabili allo stesso sistema di responsabilità estesa del produttore;

f) il mancato adeguamento degli accordi di cui al primo periodo ai principi di cui al presente comma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione comporta l'applicazione diretta della penale minima di cui alla lettera c) su accertamento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla quale è a tal fine attribuita la relativa competenza, su istanza del convenzionato;

g) le somme corrisposte a titolo di penale sono computate in diminuzione dei costi aggiuntivi riconosciuti al convenzionato ad altro titolo per il medesimo periodo e per i medesimi quantitativi, al fine di evitare duplicazioni di ristoro."»

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per rendere esigibile e sanzionabile l'obbligo consortile di ritiro. L'obbligo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore di ritirare i rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico è infatti disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e dall'accordo di programma quadro ANCI-CONAI di cui all'art. 224, comma 5. Questo obbligo esiste già, ma non è corredato di un meccanismo sanzionatorio efficace e immediato. È pertanto urgente fissare per legge i principi che l'accordo di programma quadro e gli accordi dei sistemi autonomi devono recepire: (a) le penali hanno funzione risarcitoria e deterrente e sono liquidate direttamente al convenzionato; (b) il loro importo copre almeno i costi aggiuntivi documentati, con un minimo di 40 euro per tonnellata per ogni settimana di ritardo, a fronte di extra-costi stimati dalle imprese del settore tra 350 e 450 euro per tonnellata; (c) non possono essere subordinate all'andamento del mercato o a carenze impiantistiche imputabili al sistema EPR; (d) se gli accordi non sono adeguati entro centottanta

giorni, la penale minima si applica direttamente, su accertamento dell'ARERA; (e) le somme percepite non si cumulano con altri ristori riconosciuti per i medesimi costi.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:

"10-ter. Ai fini del comma 10, i sistemi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi necessari dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. I costi sono determinati in modo trasparente, secondo criteri di efficienza e proporzionalità, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle materie prime seconde. Tale copertura comprende in ogni caso:

a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;
b) la gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, anche se non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, e quelli prodotti negli impianti di trattamento e di riciclo a valle della selezione;
c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde, ivi compresi quelli di stoccaggio straordinario disposto ai sensi dell'articolo 191. La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

10-quater. Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 10-ter comprende altresì:

a) le frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate plasmix, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;
b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera a), quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;
c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del sistema di responsabilità estesa del produttore competente.

Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui al presente comma.

10-quinquies. I costi di cui ai commi 10-ter e 10-quater, ivi compresi quelli effettivamente sostenuti dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo per la gestione degli scarti e delle frazioni non valorizzabili, sono rendicontati lungo l'intera filiera e riconosciuti all'operatore che li ha sostenuti, senza duplicazione dei corrispettivi già percepiti per i medesimi quantitativi. Le modalità uniformi di rendicontazione e di riconoscimento economico sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5."»

Motivazione

L'emendamento mira a **chiarire in norma il cosiddetto "perimetro" della responsabilità estesa del produttore.** Il cuore del problema è rappresentato dal fatto che non esiste nel nostro ordinamento

una chiara individuazione del perimetro della responsabilità estesa del produttore come prevista in senso tecnico-giuridico in ambito europeo, bensì una responsabilità limitata nella filiera, nel tipo di materiale e nelle condizioni di mercato. È invece necessaria una norma che chiarisca che l'obbligo di copertura dei costi da parte dei sistemi EPR si estenda all'intera filiera della raccolta differenziata, anche multimateriale, fino al destino finale del materiale, e includa la gestione delle frazioni di scarto della selezione.

La disposizione è collocata nell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi e individua al comma 10 i costi posti a loro carico e al comma 10-bis la ripartizione degli oneri di servizio universale tra consorzi e sistemi autonomi; le nuove disposizioni sono quindi inserite come commi 10-ter e 10-quater. Coerentemente con il principio europeo di copertura dei costi necessari alla gestione dei rifiuti (art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE), i costi coperti sono determinati in modo trasparente ed efficiente e al netto dei ricavi della vendita delle materie prime seconde.

La copertura non può però venire meno proprio nelle fasi di crisi del mercato del riciclo, quando gli scarti di selezione e le frazioni prive di sbocco aumentano e i ricavi si riducono: secondo una ricognizione presso le imprese associate a Utilitalia, gli extra-costi generati dalla crisi sono compresi tra 350 e 450 euro per tonnellata.

Il riconoscimento dei costi non può arrestarsi all'uscita dai centri di selezione. Anche gli impianti di trattamento e di riciclo a valle producono scarti e frazioni non valorizzabili, il cui avvio a recupero energetico o a smaltimento, nelle fasi di crisi, genera extra-costi che oggi non trovano copertura. Il comma 10-quinquies prevede che tali costi siano rendicontati secondo modalità uniformi lungo l'intera filiera e riconosciuti all'operatore che li ha effettivamente sostenuti, senza duplicazioni. La copertura resta circoscritta agli scarti e alle frazioni non valorizzabili e non si estende ai costi industriali del processo di riciclo, che trovano remunerazione nel mercato delle materie prime seconde.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 2, lettera c), all'alinea le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «3.1» sono aggiunti i seguenti:

«3.2. Fino al 31 dicembre 2027, gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibile solido secondario classificato come rifiuto con il codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti, prodotto a partire anche dagli scarti e dalle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, ivi compresi i cementifici, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se ricorrono le condizioni di cui al comma 2, primo periodo, lettere a) e b). La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, anche ai fini dell'inserimento del codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti tra le tipologie di rifiuti ammesse, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Restano fermi le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, i valori limite di emissione per il coincenerimento dei rifiuti e le altre prescrizioni dell'autorizzazione. Agli interventi di cui al presente comma si applica il comma 3.1.

3.3. Fino al 31 dicembre 2027, negli impianti già autorizzati alla produzione di combustibile solido secondario, l'inserimento tra i rifiuti ammessi in ingresso degli scarti e delle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, ivi compresi quelli classificati con i codici 19.12.04 e 19.12.12 dell'elenco europeo dei rifiuti, e il conseguente adeguamento dei quantitativi autorizzati per singola tipologia di rifiuto non costituiscono modifica sostanziale se non comportano aumento della capacità complessiva di trattamento autorizzata. La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Il combustibile solido secondario così prodotto è avviato a recupero energetico in impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. Restano ferme le prescrizioni dell'autorizzazione in materia di emissioni, sicurezza e prevenzione degli incendi.»

Motivazione

L'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge semplifica l'impiego negli impianti esistenti del CSS-combustibile, cioè del combustibile solido secondario che ha cessato la qualifica di rifiuto, senza aumentarne la capacità autorizzata. La misura va nella direzione giusta, ma non incide sul problema immediato della filiera delle plastiche: gli scarti e le frazioni residuali della selezione che non trovano sbocco nel riciclo e che si stanno accumulando negli impianti.

La soluzione che si propone è di prevedere, per un periodo limitato e nelle aree di crisi, di selezionare solo le frazioni con mercato e di avviare a valorizzazione energetica quelle prive di sbocco. Perché questo percorso sia praticabile, il combustibile prodotto da tali frazioni deve poter essere impiegato rapidamente negli impianti già autorizzati, anche quando non possiede i requisiti per cessare la qualifica di rifiuto.

L'emendamento estende quindi, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2027, la semplificazione prevista per il CSS-combustibile qualificato come *end of waste* al CSS-rifiuto prodotto anche dagli scarti di selezione delle plastiche, limitatamente agli impianti già autorizzati al recupero energetico

(R1), ivi compresi i cementifici. Restano ferme le condizioni previste dal decreto, cioè nessun aumento della capacità produttiva autorizzata e il rispetto dei valori limite di emissione per il coincenerimento, nonché le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili. L'aggiornamento del titolo abilitativo consente di inserire tra i rifiuti ammessi il codice EER 19.12.10, che non sempre è già previsto dall'autorizzazione: senza questa precisazione la semplificazione resterebbe priva di effetti.

Perché questi sbocchi siano effettivamente utilizzabili occorre intervenire anche a monte, sulla produzione del combustibile. Il comma 3.3 consente quindi, con la stessa procedura semplificata e per lo stesso periodo, agli impianti già autorizzati alla produzione di CSS di ricevere gli scarti e le frazioni residuali della selezione degli imballaggi in plastica, compresi quelli classificati con i codici EER 19.12.04 e 19.12.12, nei limiti della capacità già autorizzata. Senza questa previsione l'impiego del CSS-rifiuto negli impianti R1 resterebbe condizionato dai tempi di modifica delle autorizzazioni degli impianti che lo producono.

La misura non introduce nuova capacità di trattamento, che resta limitata, ma consente di utilizzare con maggiore rapidità quella esistente, riducendo il rischio di blocco degli impianti di selezione e, a cascata, della raccolta differenziata.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

Al comma 4, all'alinea le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti» e, dopo il capoverso «5-bis», sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Ai fini del rispetto degli obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande previsti dal presente articolo, ciascun produttore assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, in media, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dai medesimi obiettivi. La plastica riciclata è computata solo se accompagnata da certificazione relativa all'intera catena di fornitura, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sulla base di norme tecniche riconosciute in ambito europeo. Per la plastica riciclata proveniente da Paesi terzi, la certificazione attesta altresì che i processi di raccolta e di riciclo rispettano requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

5-quater. Le comunicazioni di cui al comma 5-bis sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente, e sono corredate delle certificazioni di cui al comma 5-ter. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consorzio nazionale imballaggi trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei produttori che non hanno effettuato la comunicazione e di quelli che, sulla base dei dati comunicati, non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al comma 5-ter.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, effettua controlli, anche a campione e sulla base dell'analisi del rischio, sulla veridicità delle comunicazioni di cui al comma 5-bis e sulla conformità delle certificazioni presentate. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità dei controlli e i contenuti minimi delle certificazioni.»

Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non raggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 6, comma 5-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di [...] euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento.

5-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5-bis, o la effettua in modo incompleto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da [...] a [...] euro. Se la comunicazione contiene dati non veritieri o è corredata di certificazioni non conformi, la sanzione è raddoppiata e il quantitativo di plastica riciclata non correttamente documentato non è computato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

5-quater. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.";

5 quinquies. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si osservano le disposizioni di cui al comma 3.»

Motivazione

L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge introduce l'obbligo per i produttori di bottiglie per bevande di comunicare ogni anno al CONAI le quantità immesse sul mercato, la plastica riciclata acquistata e contenuta e la relativa provenienza. È un primo passo positivo, che recepisce una richiesta avanzata da Utilitalia al Tavolo MASE sulla crisi del riciclo delle plastiche. Senza controlli e sanzioni, però, la comunicazione resta un adempimento statistico.

L'obbligo di incorporare una quota minima di plastica riciclata nelle bottiglie è uno dei principali strumenti di sostegno alla domanda di materie prime seconde, ma produce effetti reali solo se accompagnato da un sistema efficace di monitoraggio, controllo e sanzione. L'emendamento completa quindi la disposizione:

a) trasformando l'obiettivo di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande, oggi calcolato come media nazionale, in un obbligo riferito a ciascun produttore, condizione necessaria perché il mancato rispetto sia accertabile e sanzionabile;

b) richiedendo che la plastica riciclata sia accompagnata da certificazioni dell'intera catena di fornitura rilasciate da organismi accreditati e, per i materiali provenienti da Paesi terzi, attestanti requisiti equivalenti a quelli europei, così da evitare che l'obbligo sia soddisfatto con importazioni non verificabili;

c) prevedendo controlli strutturati del MASE, con il supporto di ISPRA e dei Carabinieri per la tutela ambientale, sulla veridicità delle comunicazioni e sulla conformità delle certificazioni;

d) introducendo una sanzione commisurata alle tonnellate di plastica riciclata mancanti rispetto all'obiettivo, tale da rendere non conveniente l'inadempimento, e rafforzando la sanzione per comunicazione omessa, incompleta o non veritiera.

L'effettiva applicazione della direttiva SUP è una misura immediata e a impatto limitato sulla finanza pubblica: genera una domanda certa di riciclato, garantisce parità di condizioni tra gli operatori e sostiene gli investimenti già realizzati nella filiera nazionale del riciclo. I proventi delle sanzioni sono destinati al fondo di cui all'articolo 2 del decreto per la gestione delle crisi del ciclo dei rifiuti.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del DL

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di salvaguardia per i Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta in caso di mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio)

1. I Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che, a causa del documentato inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore competente all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, come disciplinato dall'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottino misure temporanee di gestione alternativa dei rifiuti di imballaggi in plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo decreto e previa comunicazione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla Regione competente e all'ente di governo dell'ambito, non sono soggetti all'esercizio di poteri sostitutivi o a procedure di commissariamento, comunque denominati, connessi alla gestione dei rifiuti urbani, né all'eventuale applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per il periodo di adozione delle misure alternative e comunque non oltre la cessazione dell'inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore. L'adozione di tali misure temporanee di gestione alternativa non configura il mancato rispetto del comma 6-bis dell'art. 205 del medesimo decreto legislativo.

2. I costi aggiuntivi sostenuti dai Comuni e dai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per le misure alternative, nonché quelli sostenuti, in attuazione delle medesime misure, dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo ai quali i rifiuti sono conferiti, sono a carico del sistema di responsabilità estesa del produttore inadempiente, che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta documentata, e costituiscono credito liquido ed esigibile nei confronti del medesimo. Dalle somme dovute a tale titolo sono detratte quelle eventualmente già corrisposte, per il medesimo periodo e per i medesimi quantitativi, a titolo di penale per il mancato ritiro, nonché quelle erogate per i medesimi costi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2.»

Motivazione

L'emendamento tutela i Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in caso di inadempienza del sistema EPR all'obbligo di ritiro, sul piano procedurale e finanziario su tre fronti distinti:

a) Protezione dal commissariamento: i Comuni che adottano misure alternative documentate non sono passibili di procedure di commissariamento o di esercizio di poteri sostitutivi, comunque denominati. La protezione non ha una durata predeterminata, perché la durata della crisi non è prevedibile: si applica per il periodo di adozione delle misure alternative e viene meno con la cessazione dell'inadempimento del sistema EPR. Il commissariamento è previsto per l'inadempimento del Comune al servizio pubblico, non può essere attivato quando l'impossibilità di erogare il servizio è causata dall'inadempimento del sistema EPR.

b) Protezione dalle sanzioni: in coerenza con la finalità di non penalizzare i Comuni e i gestori per inadempimenti a loro non imputabili, le misure alternative non comportano l'applicazione dell'addizionale prevista in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di

raccolta differenziata quando adottate con le garanzie procedurali previste (comunicazione ad ARERA, Regione e EGATO, rispetto della gerarchia dei rifiuti ex art. 179).

c) Protezione dall'eventuale impossibilità di rispettare il divieto di miscelazione e incenerimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

d) Ristoro dei costi aggiuntivi: i costi straordinari sostenuti dai Comuni e dai gestori del servizio pubblico (stoccaggio, trasporto alternativo, smaltimento d'emergenza) sono imputati al sistema EPR inadempiente e costituiscono credito liquido ed esigibile nei suoi confronti, senza duplicazioni rispetto alle penali per mancato ritiro e alle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge; il medesimo credito spetta ai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo che sostengono direttamente costi aggiuntivi in attuazione delle misure alternative.

La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 4 del DL

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 185-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Rientrano nella definizione di cantiere puntuale anche gli interventi localizzati di manutenzione, riparazione e allacciamento sulle reti e sulle infrastrutture del servizio idrico integrato e degli altri servizi pubblici a rete, ivi compresi quelli di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e del calore, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente comma. Per gli interventi di cui al periodo precedente il limite quantitativo di 20 metri cubi si applica a ciascun intervento tecnicamente autonomo e spazialmente distinto, anche se eseguito nell'ambito di un medesimo contratto o accordo quadro ed è vietato il frazionamento artificioso di un intervento unitario al fine di ricondurlo entro il predetto limite.»

Motivazione

Il nuovo articolo 185-ter del d.lgs. 152/2006, introdotto dal decreto-legge, semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri puntuali: entro il limite di 20 metri cubi, e con riutilizzo nel sito di produzione, non è richiesta la caratterizzazione ambientale preventiva.

La norma non chiarisce però se vi rientrino gli interventi sulle reti dei servizi pubblici, che sono per natura localizzati e ripetitivi: riparazioni di guasti, manutenzioni e nuovi allacciamenti, eseguiti ogni giorno in gran numero e spesso nell'ambito di contratti o accordi quadro pluriennali. In assenza di un chiarimento, la soglia potrebbe essere riferita all'insieme dei lavori affidati con un unico contratto anziché al singolo scavo, rendendo la semplificazione inapplicabile proprio alle attività per le quali è più adatta.

L'emendamento chiarisce che questi interventi rientrano nella definizione di cantiere puntuale e che il limite si applica a ciascun intervento tecnicamente autonomo e spazialmente distinto. Restano invariati il valore della soglia, l'obbligo di riutilizzo nel sito di produzione e le esclusioni previste dalla norma (terre contenenti additivi o materiali impiegati nello scavo, siti oggetto di bonifica, scavi finalizzati alla rimozione di sorgenti di contaminazione). Il divieto di frazionamento artificioso impedisce che un intervento unitario sia suddiviso per rientrare nel limite.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 5 del DL

All'articolo 5, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'allegato 5 al titolo V, alla tabella 2, sezione METALLI, alle righe decima e sedicesima relative al ferro e al manganese è aggiunta la seguente nota: "Le concentrazioni soglia di contaminazione relative al ferro e al manganese si applicano nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 e nei corpi idrici sotterranei utilizzati o destinati all'estrazione di acqua per il consumo umano. Ove sia accertato che il superamento è dovuto a fenomeni naturali, le concentrazioni soglia si assumono pari al valore di fondo ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b). Al di fuori delle aree e dei corpi idrici di cui al primo periodo, i medesimi parametri sono comunque determinati nell'ambito della caratterizzazione e del monitoraggio, quali indicatori delle condizioni della falda, senza che il loro superamento comporti di per sé l'obbligo di bonifica."»;

Motivazione

Il decreto-legge sopprime il ferro e il manganese dalla tabella delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le acque sotterranee, considerandoli parametri indicatori dello stato della falda privi di effetto tossico. L'impostazione è condivisibile per la generalità dei siti, ma non dove la falda alimenta l'approvvigionamento idropotabile.

Le soglie eliminate (ferro 200 µg/l, manganese 50 µg/l) coincidono con i valori riportati tra i parametri indicatori di cui all'Allegato I parte C del D.lgs. 18/2023 e s.m.i. fissati per le acque destinate al consumo umano. Se un sito contaminato mobilita ferro e manganese in una falda captata a uso potabile, la bonifica non sarebbe più dovuta, ma il gestore del servizio idrico integrato dovrebbe comunque abbattere quei valori prima della distribuzione in caso il superamento costituisca un rischio per la salute umana. Il costo del trattamento passerebbe così dal responsabile della contaminazione alla tariffa pagata dagli utenti, in contrasto con il principio "chi inquina paga".

Concentrazioni elevate di ferro e manganese sono inoltre un segnale tipico di condizioni riducenti a valle di discariche o di contaminazioni da idrocarburi: eliminarle del tutto significa perdere un indicatore precoce. Quanto all'assenza di effetti sanitari, nel 2021 l'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato per il manganese un valore sanitario di riferimento di 80 µg/l, in relazione ai possibili effetti neurologici, in particolare nei lattanti.

L'emendamento mantiene quindi le soglie solo nelle aree di salvaguardia delle captazioni e nei corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano. Dove il superamento ha origine naturale si applicano i valori di fondo, strumento già previsto dal Codice dell'ambiente, così da non creare obblighi di bonifica impropri. Altrove i due parametri restano rilevati come indicatori, senza effetti sull'obbligo di bonifica, in linea con l'obiettivo di semplificazione del decreto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"

Emendamento articolo 5 del DL

All'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), all'alinea le parole: "è aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti", e dopo il capoverso "4-ter" sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. Quando la contaminazione interessa, anche potenzialmente, acque destinate al consumo umano, ivi comprese le aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, il gestore del servizio idrico integrato competente può segnalarla alle amministrazioni di cui al comma 1 e partecipa al procedimento di cui al comma 2. La provincia gli comunica l'avvio del procedimento e acquisisce gli elementi da esso forniti, anche ai fini dell'individuazione del responsabile.

4-quinquies. I costi sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato per trattamenti straordinari delle acque captate, per il monitoraggio aggiuntivo e per la sostituzione o il ripristino delle fonti di approvvigionamento, resi necessari dalla contaminazione, sono a carico del responsabile individuato ai sensi del presente articolo, nei confronti del quale il gestore agisce per il recupero. Nelle more del recupero, tali costi sono riconosciuti in tariffa secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; le somme recuperate sono portate in riduzione dei costi riconosciuti in tariffa.»

Motivazione

Il decreto-legge fissa in centocinquanta giorni il termine per l'ordinanza con cui la provincia individua il responsabile della contaminazione, con potere sostitutivo della regione. L'accelerazione è positiva, ma il procedimento continua a ignorare un soggetto direttamente interessato quando la contaminazione riguarda le fonti di approvvigionamento idropotabile: il gestore del servizio idrico integrato.

Il gestore è spesso il primo a rilevare la contaminazione, attraverso i controlli sulle acque captate, e dispone di dati storici utili a ricostruirne l'origine. L'emendamento gli consente di segnalare la contaminazione alle amministrazioni competenti e di partecipare al procedimento, a vantaggio della rapidità e della qualità dell'istruttoria.

Il gestore sostiene inoltre, fin da subito, i costi necessari a garantire la potabilità dell'acqua distribuita: trattamenti straordinari, monitoraggi aggiuntivi, ricerca di fonti alternative. In applicazione del principio "chi inquina paga", l'emendamento pone espressamente tali costi a carico del responsabile e consente al gestore di recuperarli. Per non compromettere la continuità del servizio, nelle more del recupero i costi sono riconosciuti in tariffa secondo i criteri dell'ARERA; le somme recuperate vanno a riduzione della tariffa, così che gli utenti non sopportino in via definitiva costi che spettano al responsabile.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.